

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,
TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS.
50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E
CONDUZIONE DI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI NEL
COMUNE DI MALCESINE (VR)**

[CIG: 7103094A97 – CUP: H26J17000190005]

Sommario

Articolo 1 (Definizioni)	3
Articolo 2 (Oggetto della Concessione).....	3
Articolo 3 (Finalità).....	3
Articolo 4 (Durata).....	3
Articolo 5 (Corrispettivo e canone di concessione)	4
Articolo 6 (Caratteristiche del Servizio)	4
Articolo 7 (Tempi e durata della concessione).....	5
Articolo 8 (Verbale di consegna e titolo per l'utilizzo).....	6
Articolo 9 (Tariffe)	6
Articolo 11 (Penalità).....	6
Articolo 12 (Società di progetto)	6
Articolo 13 (Proprietà dei lavori e degli arredi)	7
Articolo 14 (Sub-Concessione).....	7
Articolo 15 (Equilibrio economico e finanziario)	7
Articolo 16 (Fattori di squilibrio)	7
Articolo 17 (Clausola di revisione e recesso della concessionaria).....	7
Articolo 18 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).....	8
Articolo 19 (Copertura assicurativa).....	8
Articolo 20 (Riservatezza della documentazione)	9
Articolo 21 (Forma del contratto – spese e oneri accessori).....	9
Articolo 22 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)	9
Articolo 23 (Cessione di credito – cessione del contratto)	9
Articolo 24 (Essenzialità delle clausole).....	10
Articolo 25 (Discordanze negli atti contrattuali).....	10

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente capitolato si intendono per:

- “*COMUNE*” o “*CONCEDENTE*”: il Comune di Malcesine (VR);
- “*CONCESSIONARIO*”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- “*CODICE*”: il D.lgs. 50/2016;
- “*CRONOPROGRAMMA*”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutte le opere;
- “*CAPITOLATO SPECIALE*”: il presente documento, che consiste nel regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;
- “*FINANZIATORI*”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- “*OPERE*”: i lavori e gli interventi finalizzati alla riqualificazione dei bagni pubblici di Via Statuto, 4;
- “*OFFERTA*”: l'insieme dei documenti presentati ai fini dell'aggiudicazione;
- “*PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO*” o “*PEF*”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- “*PROGETTO DELL'OFFERTA*”: il progetto definitivo formulato sulla base del progetto di fattibilità.
- “*RUP*”: responsabile unico del procedimento, nominato dal Comune.
- “*MANUTENZIONE ORDINARIA*”: l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
- “*MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA*”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
- “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA*”: s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione di apparecchi e rifacimento sistemiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine s'intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti il ripristino della corretta funzionalità.

Articolo 2 (Oggetto della Concessione)

La concessione, affidata ai sensi dell'art. 183, comma 15-19, del Codice, ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la conduzione di “Servizi Igienici Automatizzati Autopulenti”, agibili anche da parte di persone con disabilità, da installarsi presso i locali attigui agli attuali bagni pubblici, siti in via Statuto, 4.

L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel presente capitolato speciale nonché in conformità al progetto presentato in sede di offerta.

Articolo 3 (Finalità)

Il servizio è finalizzato a soddisfare la richiesta di utilizzo di servizi igienici da parte della popolazione residente e soprattutto dei turisti nella stagione primaverile ed estiva, mantenendo alta la qualità del servizio prestato e salvaguardando la pulizia (e la bellezza) del Territorio, soprattutto durante i picchi di afflusso turistico.

Articolo 4 (Durata)

La presente concessione avrà durata di anni 8 (otto), salvo ribassi effettuati in sede di offerta.

La durata della concessione avrà decorrenza a partire dalla data di accettazione e collaudo dell'impianto che sarà documentata dalla sottoscrizione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La concessione non è rinnovabile.

Articolo 5 (Corrispettivo e canone di concessione)

Il corrispettivo consiste nel diritto, una volta installato e collaudato l'impianto, di gestire economicamente il servizio incamerandone i proventi, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario definito dall'art. 3 comma 1 lett. fff del Codice.

È prevista inoltre la corresponsione, da parte del Concessionario al Concedente, di un canone annuo oggetto di rialzo in sede di offerta, pari ad € 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO/00) oltre IVA di legge.

Il canone annuo, come risultante dall'importo di aggiudicazione, verrà adeguato annualmente in base al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) nell'anno precedente con riferimento al mese di gennaio. L'aggiornamento ISTAT è dovuto di diritto, senza necessità di formale richiesta del Comune, ed è calcolato dal concessionario, salvo riscontro.

Il canone annuo deve essere versato in quattro rate eguali anticipate, aventi scadenza il giorno 10 di ogni trimestre solare (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre). Il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione decade. Nei casi di decadenza della concessione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante decreto ingiuntivo ai sensi del R. D. 14/4/1910 n. 639.

Articolo 6 (Caratteristiche del Servizio)

6.1 Attività obbligatorie

Il Concessionario si impegna a fornire ed installare all'interno del fabbricato di cui all'art. 2, n. 2 (due) Toilette Automatizzate Autopulenti nella versione monoblocco con tecnologia di lavaggio ed igienizzazione "TRIAx" – Brevetto Europeo n. BO2002A000046 (di seguito "TRIAx"). Sarà inoltre onere del Concessionario effettuare a sua cura e spese, senza che nulla possa essere richiesto alla Concedente, tutte le opere e le predisposizioni necessarie affinché i TRIAX siano resi pienamente operativi ed il servizio possa essere svolto con regolarità.

A tal fine il Concessionario consegnerà al Concedente, nei tempi previsti dall'art. 7.3, il progetto esecutivo, relativo all'installazione dei due TRIAX ed alle lavorazioni accessorie per la sua approvazione.

Il Concessionario si impegna inoltre a gestire le apparecchiature installate erogando, per un periodo di 8 (otto) anni, il Servizio di igiene pubblica. Il concessionario sarà tenuto ad eseguire a sua cura e spese, senza che nulla possa essere richiesto alla Concedente, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli impianti e degli arredi, necessarie per assicurare il funzionamento ottimale della struttura, provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli impianti o parte di essi e degli arredi, al fine di consegnare i locali, al termine della concessione, in buon stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

Il concessionario dovrà intervenire ad eseguire interventi di manutenzione su segnalazione del Responsabile del Procedimento entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione medesima.

In caso di omissione da parte del Concessionario non attribuibile a giustificato motivo, è facoltà per il Comune di effettuare direttamente o far effettuare l'intervento a terzi con costi a carico del concessionario.

Sarà inoltre compito del Concessionario effettuare le seguenti attività:

- ✓ pulizia ordinaria degli ambienti e adeguata aerazione dei locali;
- ✓ fornitura di detersivi, disinfettanti, materiale ed attrezzature necessari per la pulizia dei locali;
- ✓ periodica ricarica dei prodotti di pulizia ed igienizzazione;

- ✓ svuotamento della gettoniera;
- ✓ contabilizzazione degli incassi.

6.2 Orari di apertura

L'orario di funzionamento dei servizi sarà di 24 ore su 24 per tutto l'anno.

6.3 Materiale per l'esecuzione dei lavori

Tutto il materiale e i prodotti occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il servizio sopracitato dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con propri capitali, mezzi tecnici, personale, attrezzi, prodotti, macchine e a suo totale rischio.

Le attrezzature e le macchine utilizzate, di proprietà del Concessionario, durante l'esercizio delle attività oggetto del capitolato devono rispettare le norme espressamente previste dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. I prodotti di pulizia, dovranno essere corredati da scheda tecnica di sicurezza contenenti i sedici punti previsti dalla normativa di legge attualmente vigente. Le forniture devono essere costanti e capaci di coprire il fabbisogno, ma limitando al contempo lo stoccaggio dei prodotti e dei materiali vari presso la struttura per ragioni di sicurezza.

6.4 Pubblicità Commerciale

La Concessionaria è autorizzata a gestire la pubblicità commerciale all'interno delle aree oggetto della concessione trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità in ambito territoriale comunale.

Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.

La Concessionaria è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie nonché di eventuali danni dalle stesse arrecate a terzi.

È facoltà della Concessionaria di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale a terzi.

Articolo 7 (Tempi e durata della concessione)

1. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione i locali oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
2. In fase di approvazione del progetto definitivo, il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto di fattibilità a base di gara. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse.
3. Il Concessionario sottopone all'approvazione del RUP il progetto esecutivo relativo all'installazione dei due TRIAX entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di concessione.
4. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità ai livelli di progettazione precedenti, al contratto e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
5. Sono ammesse varianti ai sensi del Codice. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Concessionario che dovrà a tal

fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Concedente. La stima dei costi avverrà applicando, ove possibile, i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta.

6. Il Concessionario si obbliga ad installare TRIAX entro 45 (quarantacinque) dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo.

Articolo 8 (Verbale di consegna e titolo per l'utilizzo)

Il Concedente, con la firma del contratto, costituisce fino al termine della concessione, comodato d'uso a favore del Concessionario per l'utilizzo dei locali comunali destinati al servizio, fermo restando che ogni costo, spesa, allaccio, costi di energia e quant'altro, resterà a carico del Concessionario.

Articolo 9 (Tariffe)

La tariffa applicata dal Concessionario sarà pari ad € 1,00 (UNO/00) per utente.

Le tariffe dovranno essere esposte presso la cassa in modo ben visibile al pubblico. Gli incassi costituiranno introito dell'aggiudicataria che assumerà per intero l'obbligo di assolvere gli oneri fiscali e presenterà all'Ente appaltante il rendiconto annuale.

Articolo 10 (Vigilanza e Controllo)

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al Concedente per tutta la durata della concessione, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il Concessionario è tenuto ad assicurare agli organi del Concedente incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Articolo 11 (Penalità)

Il Concessionario nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, non imputabili a cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dal Concedente, e qualora il Comune non intenda avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, alla ditta inadempiente potrà essere applicata la seguente penalità:

- Irregolarità nell'esecuzione del servizio: da € 100,00 ad € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza, per ogni infrazione segnalata.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili dei controlli, previa contestazione scritta dell'inadempienza.

Decorsi 5 gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione di addebito, senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Articolo 12 (Società di progetto)

Ove previsto dalle norme di gara, il Concessionario si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del Dlgs. 50/2016, a costituire una Società di Progetto che subentrerà di diritto al concessionario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce cessione del contratto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 184 del Dlgs. 50/2016 è ammessa la cessione a terzi delle quote della Società di Progetto.

Articolo 13 (Proprietà dei lavori e degli arredi)

Tutte le opere e gli impianti della struttura, fissi o mobili, realizzati dal Concessionario in forza della presente capitolato, nonché tutte le attrezzature, macchinari e accessori e quanto altro costruito ed installato dalla Concessionaria, diverranno di proprietà del Comune al momento dell'inizio della gestione.

Di tutte le attrezzature e materiali accessori e quant'altro necessario per il funzionamento del Servizio il Concessionario potrà disporre e sostituire ove necessario, senza preventivo assenso del Concedente.

La riconsegna della struttura e delle installazioni avverrà nello stato di conservazione conseguente ad un corretto uso della struttura ed alle normali attività di manutenzione ordinaria, al termine del periodo di concessione, senza oneri di alcun tipo a carico del Comune, ciò in deroga anche agli artt. 985, 1151 e 1592 del codice civile.

Articolo 14 (Sub-Concessione)

Il Concessionario può sub-concedere in tutto o in parte a terzi la gestione del Servizio, solo con la preventiva autorizzazione del Concedente.

Articolo 15 (Equilibrio economico e finanziario)

L'equilibrio economico e finanziario della concessione del progetto dipende:

- ✓ dalla sua convenienza economica, da misurarsi attraverso il tasso di redditività dell'investimento adeguato alle aspettative dell'investitore;
- ✓ dalla sua sostenibilità finanziaria, ovvero dalla capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati.

Le parti prendono atto che l'equilibrio economico e finanziario dovrà permanere per tutta la durata della concessione, così come fissato nel Piano Economico-Finanziario allegato all'offerta di gara.

Articolo 16 (Fattori di squilibrio)

Al fine di poter modificare il contratto nei termini previsti dall'art. 175 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, le parti - conformemente a quanto previsto nella *lex specialis* di gara - riconoscono come fattori di squilibrio le seguenti fattispecie:

- a) introduzione, dopo l'aggiudicazione, di norme fiscali più gravose applicabili ai corrispettivi e/o al Servizio di gestione regolato dalla presente convenzione;
- b) introduzione, dopo l'aggiudicazione, di normative che rendano e/o che determinino l'aumento dei costi da sostenere per l'esecuzione dei lavori o la gestione del Servizio;
- c) in caso di modifiche progettuali richieste dalla Concedente dopo l'aggiudicazione, che determinino una riduzione della redditività del progetto;
- d) in caso di varianti in corso d'installazione richieste dalla Concedente dopo l'aggiudicazione, che determinino una riduzione della redditività del progetto;
- d) ritardi nell'accettazione e collaudo dell'installazione per cause non imputabili al Concessionario.
- e) modifiche e/o integrazioni richieste dagli enti finanziatori, anche per la copertura dei maggiori costi ed investimenti determinati dagli eventi di cui alle precedenti lettere.

Articolo 17 (Clausola di revisione e recesso della concessionaria)

A seguito di richiesta del Concessionario, le parti eseguiranno in buona fede un esame delle condizioni finanziarie intervenute a seguito del verificarsi di taluno degli eventi indicati al precedente art. 16, stabilendo fin da ora che il riequilibrio economico e finanziario potrà essere ristabilito alternativamente mediante le seguenti modifiche della convenzione:

- ✓ incrementi di eventuali tariffe applicabili nell'ambito del Servizio;
- ✓ pagamento di somme una tantum da parte del Concedente;
- ✓ versamento di un canone da parte del Concedente;
- ✓ revisione del canone eventualmente versato dal Concessionario.

Rimane inteso che, qualora entro il termine di 120 giorni dalla data di cui il Concessionario ha chiesto il riesame delle condizioni economiche e finanziarie e la loro eventuale revisione, il Concedente non dia riscontro o in caso di rifiuto ingiustificato di procedere alla revisione la Concessionaria si riserva il diritto di recedere dalla convenzione, se l'alterazione sia di tale entità da impedire il riequilibrio del Piano Economico e Finanziario mediante il ricorso ad uno dei criteri poc'anzi elencati.

Il Concessionario si riserva in ogni caso il diritto di recedere dalla convenzione se i fattori di squilibrio siano tali da alterare le condizioni definite in sede di aggiudicazione della concessione provocando uno scostamento della redditività dell'investimento pari a 10 %.

La sostituzione della Concessionaria è disciplinata dall'art. 176 del Dlgs. n. 50/2016.

Articolo 18 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. il Concedente potrà risolvere la presente convenzione in caso di grave inadempimento, previa diffida ad adempiere che conceda un termine non inferiore a 30 giorni.

Costituiscono cause di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- ✓ violazione del divieto di subconcessione senza autorizzazione del Concedente;
- ✓ sospensione ingiustificata per più di 30 giorni del Servizio;
- ✓ utilizzo dell'immobile per finalità incompatibili con la sua destinazione;
- ✓ mancato intervento di manutenzione nel termine di cui all'art. 6.1;
- ✓ perdita accertata dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016;

In ipotesi di risoluzione successiva all'inizio della fase di gestione il Concessionario, per il periodo richiesto dal Concedente che non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi dalla risoluzione della convenzione, è tenuto su richiesta del Concedente, ad assicurare l'erogazione del Servizio al fine di evitarne l'interruzione, introitando i relativi proventi.

La sostituzione della Concessionaria è disciplinata dall'art. 176 del Dlgs. n. 50/2016.

Articolo 19 (Copertura assicurativa)

La Concessionaria dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 C.C.:

- ✓ Una polizza, o l'integrazione di quella stipulata dal Concessionario, per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, a quella dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente o soggetto specificatamente incaricato della gestione che avvenga durante l'espletamento della fase di gestione del Servizio e che siano riconducibili alle attività da esso svolte nell'ambito della Concessione.
Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 (UNMILIONE,00); tale polizza dovrà coprire anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell'opera in relazione alla loro attività di supervisione e/o controllo della stessa nel corso della gestione della concessione; nella polizza dovranno essere compresi i rischi specifici della gestione del Servizio, ossia coperture relative ai rischi di avvelenamento, intossicazione e simili dell'utenza.
- ✓ Una Polizza all risks (CAR) per il fabbricato, gli impianti e gli arredi, stipulata per il valore complessivo di euro 1.000.000,00 (UNMILIONE,00) che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto per tutta la durata della gestione fino alla riconsegna alla Concedente.

Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale ogni anno dovrà consegnare al Concedente copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di

validità delle polizze, ovvero in caso di pagamento iniziale unico, copia dell'attestazione di pagamento unico iniziale.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedervi direttamente, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del Dlgs. 50/2016.

A tale scopo, tutte le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative società di assicurazione a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario contraente. Sempre a tale fine, le Società di Assicurazione dovranno impegnarsi nelle polizze a trasmettere al Concedente l'avviso di mancato pagamento agli indirizzi ed ai soggetti indicati nella presente capitolato.

Articolo 20 (Riservatezza della documentazione)

Tutti i documenti predisposti da Concessionario sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ad a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 21 (Forma del contratto – spese e oneri accessori)

Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi, saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 22 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative alla presente concessione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto di concessione si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Malcesine e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Malcesine, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 (Cessione di credito – cessione del contratto)

È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dall'art. 1260 del codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

Articolo 24 (Essenzialità delle clausole)

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti di gara, hanno carattere di essenzialità.

In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Articolo 25 (Discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- contratto di concessione;
- capitolato speciale e altri documenti di gara;
- servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso della concessione.